

---

# ANNUNZI GIUDIZIARI

---

## NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

---

### TAR LAZIO Sez. I Ter di Roma

#### *Notifica per pubblici proclami*

Nel ricorso RGn. 217/13 promosso dal Comune di Lecce con l'avv. Gianluigi Pellegrino contro il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'economia e Finanze, il Comune di Surbo ed il Comune di Monteroni, il Tar Lazio, innanzi al quale è stato riassunto il ricorso inizialmente proposto innanzi all'incompetente TAR Lecce, ha autorizzato con ordinanza 17.05.2013 n. 4980, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni controinteressati con abbreviazione dei termini alla metà, la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti esonerando il ricorrente dall'indicazione nominativa dei comuni controinteressati e ha fissato l'udienza per la trattazione del merito al 14.11.2013.


Il ricorso ed i motivi aggiunti hanno ad oggetto l'annullamento nei limiti di interesse del Comune dei Decreti 8 agosto 2012 e 4 maggio 2012, con i quali il Ministro dell'Interno, di concerto con Ministro dell'Economia e delle finanze, ha determinato di applicare al fondo sperimentale di riequilibrio destinato al Comune di Lecce una voce in riduzione rapportata alla differenza tra l'IMU 2012 (stimata e computata ad aliquota base) e la pregressa ICI per come effettivamente riscossa negli esercizi 2009 e 2010. Inoltre è chiesto l'annullamento *“delle determinazioni con cui le amministrazioni resistenti hanno ulteriormente aggravato gli effetti degli atti impugnati con il ricorso introduttivo stabilendo un valore dell'ICI 2010 ingiustificatamente più basso dell'ICI effettivamente riscossa dal Comune di Lecce”* ed infine *“l'annullamento, nei limiti di interesse del Comune di Lecce, e per quanto occorra, della quantificazione finale del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al Comune ricorrente per l'anno 2012”*.



Con il ricorso si è censurata la violazione dell'art. 119 cost., violazione art. 2, co. 7 D.lvo 23/11, violazione art. 13 co. 17 DL 201/11.

Difatti dall'art. 119 Cost., commi 3 e 5, deriva che i trasferimenti statali sulla base di fondi perequativi sono regolati da criteri oggettivi che non devono essere influenzati, né in aumento né in diminuzione, dalle libere opzioni di pressione fiscale che il Comune opera con riguardo all'autonomia tributaria allo stesso riconosciuta. Tanto è ribadito dal D.lgs n. 23/11 art. 2, commi 3 e 7. Violati sono anche i principi costituzionali di uguaglianza e razionalità (art. 3), e progressività tributaria (art. 53). Infatti, il Comune ricorrente si troverà ad avere nel 2012 meno entrate rispetto ad una qualsiasi altra AC che abbia la sola ICI 2010 più alta pur dinanzi ad una identica aliquota IMU. Né la decurtazione può essere giustificata dall'art. 13, co. 17, DL 201/11, perché la disposizione, nell'unica interpretazione costituzionalmente ammissibile, ribadisce che il riparto dei tagli al fondo di riequilibrio può essere operato soltanto in base a un criterio oggettivo e paritario per tutti i comuni, quale l'aliquota *base* IMU, e non "soggettivo". Per cui solo in subordine si è censurata l'incostituzionalità dell'art. 13 co. 17 DL 201/11 ove la norma fosse interpretata nel senso fatto proprio dall'amministrazione, attesa la violazione dei precetti di cui all'art. 119, nonché dei principi di cui all'art. 53 e all'art. 3 Cost. incisi in termini di razionalità ed affidamento dell'AC, e con riguardo anche al rapporto tributario Comuni-cittadini.

Con motivi aggiunti si è censurata l'illegittimità derivata e l'eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (carenza del presupposto e irrazionalità e contraddittorietà) degli atti successivi innanzi indicati, atteso che il rapporto



deve logicamente essere tra IMU 2012 e ICI riscossa nel 2010 e non già una somma che con l'ICI 2010 del Comune di Lecce nulla abbia a che fare.

Infine si è impugnata per quanto occorresse la quantificazione finale del FSR assegnato al comune di Lecce per i motivi innanzi richiamati ed inoltre per non aver le amministrazioni resistenti considerato che dal giugno 2012 il Comune di Lecce ha ceduto a due comuni limitrofi l'abitato di Casalabate non riscuotendo più la relativa IMU.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati per via ordinaria ai Comuni di Surbo, Monteroni, Trepuzzi e Squinzano.

Per tutti tali motivi si è chiesto al Tar Lazio di voler in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti annullare gli atti impugnati.

Avv. Gianluigi Pellegrino

TC13ABA8881 (A pagamento).

